



SENT. N. 120/2025

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

in composizione monocratica in persona del Giudice dr. Giuseppe Vella, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso rubricato al n. **23664** del registro di segreteria, istruttoria n. I00215/2023 depositato in data 29 aprile 2024, con cui la Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, di voler fissare con proprio decreto nei confronti nei confronti dell'agente contabile esterno società Asa di Giampaolo Antonio & c. s.n.c., P.Iva 01754610671, gestore della struttura ricettiva hotel Tamanaco, corrente in San Benedetto del Tronto (AP), e al suo amministratore e legale rappresentante sig. di Giampaolo Antonio (c.f. DGMNTN74M01H769F), nato a San Benedetto del Tronto il giorno 1/08/1974 e residente in Martinsicuro (TE) alla Roma n. 194, un termine perentorio, decorrente dalla legale conoscenza dell'adottando decreto, per la presentazione al Comune di San Benedetto del Tronto del conto giudiziale inerente alla propria gestione per **l'esercizio finanziario 2019 e per l'esercizio finanziario 2020**, disponendo, contestualmente, l'obbligo, a suo carico, di dare tempestiva notizia a questa Sezione Giurisdizionale dell'avvenuta

	presentazione del conto medesimo.	
	Ciò, con la contestuale richiesta di applicazione di una sanzione	
	pecuniaria, prevista dall'art. 141, comma 6, del decreto legislativo n.	
	174/2016, nel caso di grave e ingiustificata omissione del deposito dei	
	conti entro il termine predetto.	
	VISTO il ricorso introduttivo del giudizio;	
	ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;	
	VISTI gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia contabile;	
	UDITI nella Camera di Consiglio dell' 11 giugno 2025, con l'assistenza	
	del Segretario dr.ssa Milena Posanzini, il rappresentante del Pubblico	
	Ministero nella persona della dr.ssa Mariaconcetta Pretara e l'avvocato	
	Schiadà Barbara, in sostituzione, giusta delega agli atti, dell'avvocato	
	Portelli Ernestina; assente l'agente contabile e l'Amministrazione.	
	FATTO e DIRITTO	
	1. Con il ricorso in epigrafe, la Procura Regionale ha formulato al	
	giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione	
	Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine per la	
	presentazione del conto giudiziale sopra indicato.	
	Con decreto n. 84/2024 di questo Giudice, è stato fissato il termine per	
	la resa del conto giudiziale sopra indicato.	
	Il Comune di San Benedetto del Tronto ha trasmesso la relativa	
	documentazione, per l'Esercizio 2019 , tramite l'applicativo DAeD n.	
	77800 del 12 febbraio 2025.	
	2. In data 28.05.2025, acquisita dalla Sezione giurisdizionale al n. 90465,	
	l'agente contabile ASA Di Giampaolo Antonio & C. S.N.C. (P. Iva	
	2	

	01754610671), in persona del suo amministratore e legale rappresentate	
	Sig. ANTONIO DI GIAMPAOLO (Cod. Fisc. DGM NTN 74M01	
	H769F), nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 01.08.1974 e residente	
	a Martinsicuro (TE) alla Via Roma n. 194, rappresentata e difesa	
	dall'Avv.to Ernestina Portelli (Cod. Fisc. PRT RST 70B48 E989U - Fax:	
	0861766320 - Pec: avv.ernestinaportelli@legpec.it) ed elettivamente	
	domiciliata presso lo studio del menzionato procuratore all'indirizzo	
	PEC avv.ernestinaportelli@legpec.it, giusta procura agli atti, contesta,	
	integralmente, le deduzioni formulate dalla Procura regionale in	
	relazione agli esercizi finanziari 2019 e 2020, stante che , come risulta	
	dalle visure allegate e dal rogito notarile, aveva ceduto l'attività e,	
	dunque, non ha eseguito alcuna riscossione della tassa di soggiorno.	
	Chiede, dunque, di rigettare, integralmente, le richieste della Procura	
	Regionale, con declaratoria di regolarità della gestione contabile per il	
	tempo di gestione della Società ASA DI GIAMPAOLO ANTONIO & C.	
	S.N.C., e con ogni conseguente statuizione, inclusa l'eventuale	
	condanna alla refusione delle spese di giudizio, se dovute.	
	3. Nella camera di consiglio odierna, il Pubblico ministero ha concluso	
	per la cessata materia del contendere, stante che per l'anno 2019 è stato	
	depositato il conto e che per il 2020 è avvenuta la cessione dell'attività.	
	Il difensore si associa alla suddetta richiesta.	
	4. Dalla disamina degli atti si rileva che il conto giudiziale dell'anno	
	2019 è stato depositato e che nell'anno 2020 è avvenuta la cessione	
	dell'attività, da cui consegue l'estinzione del giudizio per resa del	
	conto nei confronti del convenuto di cui all'odierna udienza.	
	3	

5. Pertanto, per evidenti ragioni di economia processuale, tenuto conto anche di quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071), unitamente a quanto statuito da questa Sezione secondo la quale il giudizio per resa di conto “....seppur caratterizzato da tale strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, nondimeno tale procedimento ha natura giurisdizionale, la quale è ritraibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che, in particolare, determinano la sua definizione mediante la pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica (art. 144 c.g.c.). Tale forma di definizione del giudizio per resa di conto, alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 141 e ss. del c.g.c., non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico andrà ad assumere, in quanto dalla lettura dell’art. 144 non possono ricavarsi eventuali differenziazioni (in termini di definizione del giudizio) tra un decreto che accolga il ricorso ovvero lo rigetti.” (cfr. Sez. giurisdiz. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), deve procedersi, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.

Alla luce di quanto sopra esposto, anche a seguito delle richieste formulate in giudizio dalle parti, questo Giudice ritiene che, ferme ed impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura prevista dagli articoli 145 e ss. c.g.c., deve procedersi, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.

Tenuto conto che della mancanza di contraddittorio nel presente

giudizio per resa del conto non vi è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche

definitivamente pronunciando

- dichiara estinto il giudizio per la resa del conto in epigrafe, per cessata

materia del contendere nei termini di cui in motivazione;

- dispone l'invio del presente provvedimento alla Procura regionale

della Corte dei conti per la regione Marche per i provvedimenti di

competenza.

Nulla per le spese.

Rimette gli atti al Magistrato relatore dei conti giudiziali.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio dell' 11 giugno 2025.

Il Giudice monocratico

(Giuseppe Vella)

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 13/06/2025

Il funzionario amministrativo

dott. Milena Posanzini

f.to.digitalmente